

N. 51/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Elena Gelato	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice relatore

nel procedimento n. 51/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da





rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Gianluca Madonna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 5.10.2022 da  per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in  e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 368.515,14;



evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che [] non è titolare di beni immobili, né di beni mobili non registrati, ma unicamente di un'autovettura Dacia immatricolata nel 2010 targata EC087GY, un conto corrente presso Banco BPM n. 8964, oltreché di crediti derivanti dai contratti di compravendita della ditta individuale [] per complessivi € 139.030,75 e del [] s.n.c. per complessivi € 13.530,54;

considerato altresì che il debitore percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e del nucleo familiare documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del debitore sino all'importo mensile di € 1.120,00, con l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

preso atto che i creditori del debitore ([] per € 139.030,75 e [] per € 11.105,72), si erano obbligati a corrispondere parte del prezzo delle compravendite, meglio indicate in atti, mediante accollo interno di taluni debiti tributari dell'istante;

considerato che nel caso in esame l'accollo dei debiti è qualificabile come accollo ad efficacia interna, in quanto la convenzione tra assuntore e debitore ha posto a carico del primo l'obbligo di tenere indenne l'altro dal peso del debito, ma non ha conferito alcun diritto al creditore;

che pertanto l'efficacia del negozio è circoscritta alle parti e non è opponibile ai creditori concorsuali, sicché la prospettazione dell'O.C.C. di escludere dalla liquidazione tali crediti non è recepibile, dovendo i creditori corrispondere alla procedura di liquidazione controllata le somme dovute, somme che dovranno poi essere ripartite fra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Piercarla Scamozzi, la quale ha verificato la correttezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato, alla luce della su esposte considerazioni in tema di trattamento dei crediti, di non nominare quale liquidatore l'OCC, ma il dott. Giorgio Gavazzeni

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Giorgio Gavazzeni;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €1.120,00 mensili con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che risulti esclusa dalla liquidazione, così come prospettato dalla relazione particolareggiata, l'autovettura targata EC087GY in ragione dello scarso valore economico;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione



delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici dei registri mobiliari, in relazione ai beni mobili registrati di proprietà del ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.10.2022

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott.ssa Laura De Simone

